

LINEE GUIDA ESPLICATIVE DELL'ATTIVITÀ E DEL FUNZIONAMENTO
DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE
"LODI, CITTÀ DELLA CULTURA"

- 1) Premessa
- 2) Scopi e finalità
- 3) Tipologia delle attività
- 4) Assetto istituzionale:
 - a) Diventare Membri della Fondazione
 - b) Aspetti finanziari della Fondazione: il patrimonio, il fondo di gestione e l'esercizio finanziario;
 - c) Organi della Fondazione
- 5) Cosa succede in caso di scioglimento della fondazione

Premessa

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, richiamate dallo Statuto comunale, e in coerenza con le sue Linee strategiche 2019-21 contenute nel Documento Unico di Programmazione, il Comune di Lodi ha approvato l'iniziativa inerente la costituzione di una Fondazione di partecipazione, senza scopo di lucro e senza distribuzione di utili, avente come scopo quello di gestire il Teatro comunale "Alle Vigne" e altri servizi culturali.

La missione principale della Fondazione sarà quella di contribuire alla formazione sociale e culturale della collettività a livello nazionale e internazionale attraverso la diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma.

Le presenti linee guida hanno solo il valore di mera indicazione di lavoro. Il Comune di Lodi, una volta individuati i partner, definirà congiuntamente ad essi l'assetto definitivo della Fondazione.

Scopi e finalità

La Fondazione persegue principalmente le seguenti finalità:

- svolgere il compito di soggetto gestore diverso dall'attuale società a responsabilità limitata che consenta una gestione più fluida in termini di accesso a bandi, investimenti e a sponsorship;
- favorire la collaborazione tra i diversi soggetti del sistema locale che opera nel campo culturale, contribuendo a rafforzare l'identità del sistema urbano di Lodi come "Città della cultura".

Tipologia delle attività

Per il raggiungimento dei propri scopi e finalità, la Fondazione intende svolgere, tra l'altro, le seguenti attività:

- a) Gestire il Teatro "Alle Vigne" di Lodi, tutelandone il patrimonio artistico, nonché la gestione di altri teatri e luoghi di spettacolo ad essa affidati.
- b) La Fondazione può promuovere e realizzare anche in via diretta iniziative culturali di interesse generale tese a favorire la libertà dell'espressione artistica, la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo, della cultura dell'opera lirica, del balletto e di concerti o assumere altre iniziative teatrali purché consone al perseguimento delle finalità istituzionali.
- c) Fornire servizi amministrativi, di segreteria e di comunicazione relativi all'attività artistica realizzata dalla Fondazione, nonché effettuare ogni forma di marketing e merchandising connessa alle attività realizzate.
- d) La Fondazione, attraverso i propri organi aventi competenze artistiche e tecniche e secondo le modalità delle leggi del settore, programma, gestisce e promuove attività ed iniziative riferite alle discipline dello spettacolo dal vivo senza preclusione di generi, compresa la cinematografia.

- e) la Fondazione promuove altresì ogni iniziativa, direttamente e/o in collaborazione con altri enti e società, anche in sedi diverse dalla propria, utile a favorire la crescita sociale e culturale della collettività, in considerazione di ogni fascia evolutiva, la formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici per le attività di propria competenza, con particolare riferimento alle realtà locali, la conservazione del relativo patrimonio storico-culturale, l'attività di ricerca e il rapporto con la scuola di ogni ordine e grado, accademie, conservatori ed università.

La Fondazione potrà, inoltre: stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti; partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari; promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; gestire direttamente o indirettamente spazi/strutture funzionali; stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; istituire premi e borse di studio; svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Assetto istituzionale

Allo scopo di porsi come struttura operativa di riferimento per rendere stabili ed organici i rapporti tra gli operatori dei sistemi locali, nazionali ed internazionali della cultura, il costituendo soggetto giuridico assume la configurazione di fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo che ne consente la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea.

Oltre alla sede principale è specificamente prevista la possibilità di costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero onde svolgere attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, la Fondazione acquista la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura della provincia nella quale ha sede.

Il costituendo soggetto giuridico si costituirà come "di partecipazione" in relazione alle presenti linee guida quali strumenti per assicurare il suo funzionamento secondo criteri generali che rispondano alle norme vigenti e agli obiettivi sopra richiamati.

a) Diventare Membri della Fondazione

I soggetti pubblici o privati, aventi sede in Italia e/o all'estero, possono partecipare alla Fondazione, con la qualifica di:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Ordinari.

Fondatori

I soggetti giuridici pubblici o privati, aventi sede in Italia o all'estero, possono acquisire la qualifica di membri fondatori mediante la partecipazione all'atto costitutivo e mediante contribuzione di risorse, nei termini che saranno convenuti all'esito della raccolta delle manifestazioni di interesse. Tale qualifica permane, salvo rinuncia, sino allo scioglimento ed estinzione della costituenda Fondazione e/o dei soggetti fondatori. In caso di rinuncia, è fatto salvo, in ogni caso, il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori:

1. compongono, con i Partecipanti Istituzionali, il Comitato di indirizzo;
2. individuano quattro membri del Consiglio di Amministrazione;
3. determinano la composizione degli organi della Fondazione in sede di atto costitutivo e successivamente a scadenza mandato, anche in modo da permettere la loro valida ed immediata operatività e l'eventuale successiva integrazione/nomina.

Partecipanti Istituzionali

I soggetti pubblici o privati che condividano le finalità della Fondazione, aventi sede in Italia o all'estero, possono acquisire la qualifica di Partecipanti Istituzionali attraverso una importante contribuzione e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Tale qualifica permane sino allo scioglimento ed estinzione della Fondazione e/o dei soggetti partecipanti, ovvero sino al sopraggiungere di possibili cause di esclusione in merito ad eventuali procedure concorsuali e similari che possano intervenire in capo al partecipante. A detta qualifica si può rinunciare nelle forme previste dallo statuto. È fatto salvo, in ogni caso, il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Partecipanti Istituzionali:

1. compongono, con i Fondatori, il Comitato di indirizzo;
2. individuano fino a due membri del Consiglio di Amministrazione;
3. possono proporre specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione, cui destinare, in tutto o in parte, il loro contributo.

Partecipanti Ordinari

I soggetti pubblici o privati che condividano le finalità della Fondazione, aventi sede in Italia o all'estero, possono acquisire la qualifica di Partecipanti Ordinari mediante una contribuzione, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, nonché attraverso una attiva partecipazione alla vita della Fondazione medesima per la realizzazione dei suoi scopi.

La loro qualifica permane sino al termine delle contribuzioni per il quale il Partecipante Ordinario si è impegnato. È prevista la possibilità, mediante regolamento, di suddividere e raggruppare i Partecipanti Ordinari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti Ordinari:

1. individuano un membro del Consiglio di Amministrazione;
2. possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

b) Aspetti finanziari della Fondazione: il patrimonio, il fondo di gestione e l'esercizio finanziario

Il Patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti Istituzionali o dai Partecipanti Ordinari, ad eccezione delle quote eventualmente imputate a specifici progetti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Membri della Fondazione sia in forma generica che in diretta imputazione a specifici progetti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 giugno. Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali in quanto compatibili, nonché i principi contabili statuiti per lo specifico settore degli Enti Non Profit.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

c) Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- Comitato di indirizzo;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente della Fondazione;
- Direttore generale;
- Organo Sindacale;

Comitato di indirizzo

Il Comitato di indirizzo è composto dai membri della Fondazione che rivestano la qualifica di Fondatori e di Partecipanti istituzionali ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato di indirizzo:

- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alla relativa nomina secondo i criteri indicati nel paragrafo "Diventare Membri della Fondazione".
- nomina l'Organo Sindacale;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- formula pareri vincolanti sulle modifiche di statuto;
- formula eventuali raccomandazioni in ordine all'impiego delle risorse della Fondazione;
- formula eventuali raccomandazioni in ordine al bilancio economico di previsione e al bilancio d'esercizio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- formula proposte in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri sino a sette, individuati secondo le modalità indicate nel paragrafo “Diventare Membri della Fondazione”.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Esso approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

Il Consiglio d'Amministrazione ha piena autonomia gestionale e decisionale nell'ambito dei programmi e delle linee di sviluppo della Fondazione.

In particolare provvede a:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente della Fondazione;
- approvare il Piano Strategico, stabilendo annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto;
- determinare le modalità e i termini per la contribuzione al Fondo di gestione della Fondazione da parte dei Membri;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare i regolamenti della Fondazione;
- attribuire la qualifica di Partecipante Istituzionale;
- attribuire la qualifica di Partecipante Ordinario;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla destinazione ad incremento del Patrimonio della parte di rendite non utilizzata;
- deliberare in merito alla destinazione a Fondo di gestione delle quote di contributo non imputate a Patrimonio per disposizioni dei Partecipanti e/o per devoluzione a specifici progetti;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri.

Presidente della Fondazione

Il Presidente tra le altre cose:

- presiede il Consiglio di Amministrazione;
- ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Fondazione di fronte ai terzi;
- agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Direttore generale

Il Direttore generale, tra le altre cose, potrà avere le seguenti attribuzioni:

- sovrintendere alle attività artistiche, tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile, secondo principi di efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione desumibili anche dal bilancio preventivo;
- collaborare all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, redigere il programma annuale per la sottoposizione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere in nome e per conto della Fondazione e sentito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, all'assunzione e gestione del personale dipendente e, ove lo ritenga opportuno, all'assunzione o nomina dei responsabili per incarichi specifici o di consulenza;
- partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- svolgere i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Organo Sindacale

L'Organo Sindacale potrà essere monocratico ovvero collegiale. La sua composizione sarà stabilita nell'Atto costitutivo e nello Statuto in osservanza delle previsioni normative. In caso di organo collegiale, esso sarà composto da tre membri ed esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione, verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo redigendo una relazione di accompagnamento ai bilanci medesimi, effettua verifiche di cassa.

Cosa succede in caso di scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, sentito il Comitato di Indirizzo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne nominerà il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, ed i beni affidati in concessione d'uso, comodato, diritto di superficie alla Fondazione torneranno in disponibilità dei soggetti concedenti salvo diversi accordi tra le parti.